

Come beneficiare dell'esenzione per i rifiuti speciali

Tari, prove ad hoc

L'onere è a carico dei contribuenti

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Un'impresa può fruire dell'esenzione per le superfici produttive di rifiuti speciali solo se dimostra di averne diritto e presenta al Comune la dichiarazione Tari. L'onere della prova è a carico del contribuente che intende ottenere l'agevolazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza 8846 del 3 aprile 2025. La Suprema Corte ha ribadito la sussistenza di "una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area". L'esenzione dal tributo può essere riconosciuta solo per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino "in via continuativa e prevalente", e a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente". Le prove gravano sul contribuente che intende ottenere l'esenzione, poiché le deroghe alla tassazione non operano in automatico, "dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione".

Esenzione delle superfici e prove. Spetta al contribuente dimostrare la produzione di rifiuti speciali e l'esistenza dei requisiti per beneficiare della detassazione. La prova deve essere data con la presentazione di un'apposita dichiarazione e di idonea documentazione. Le superfici produttive di rifiuti speciali sono esonerate dal pagamento della Tari se l'impresa dimostra all'amministrazione comunale che li smaltisce autonomamente. La dichiarazione, per avere diritto al beneficio, va presentata ogni anno se nel regolamento comunale è richiesto espressamente questo adempimento. La norma del regolamento locale, infatti, può imporre all'interessato di inoltrare ogni anno la richiesta di esenzio-

ne, il cui adempimento non è inutile. Si sono così espressi i giudici di legittimità con l'ordinanza n. 33863/2022, precisando che per beneficiare della riduzione della superficie tassabile o dell'esenzione occorre rispettare le previsioni di legge e dei regolamenti comunali. Il regolamento, quindi, può imporre al contribuente di reiterare la richiesta di esenzione, corredata dai documenti analiticamente indicati, ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'azienda ha effettuato l'attività di smaltimento dei rifiuti. E va comprovato che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Inoltre, deve essere comprovato che sussiste un collegamento funzionale delle superfici con locali e aree produttive di rifiuti speciali per le quali possa essere riconosciuta la detassazione. Sono escluse solo le superfici funzionalmente collegate alle aree di produzione. Spetta all'impresa dimostrare anche il legame di funzionalità fra le aree adibite a deposito e magazzino e quelle produttive di rifiuti speciali. Deve essere documentato, infine, che le aree sono utilizzate come deposito di materie prime e merci. Occorre porre in rilievo che i depositi e i magazzini sono stati costantemente ritenuti assoggettabili alla tariffa dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto sono caratterizzati essenzialmente dalla presenza umana e per loro natura non producono rifiuti speciali né tantomeno pericolosi. Per queste superfici, normalmente, sussiste l'obbligo di conferimento al servizio pubblico, anche qualora il produttore dimostri di provvedere a proprie spese allo smaltimento.

Con il decreto legislativo 116/2020 sono state apportate importanti modifiche alla disciplina dei rifiuti speciali, in quanto è stata abolita del tutto la potestà dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali agli urbani. È stata introdotta una nuova classificazione dei rifiuti e sono state escluse dal prelievo le superfici

delle attività industriali, artigianali e agricole. Il legislatore ha inoltre fornito una nuova classificazione dei rifiuti, che distingue in: urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non sono più contemplati nella classificazione i rifiuti assimilati agli urbani. L'articolo 1, comma 649, della citata legge 147/2013 prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Allo smaltimento di questi rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Pertanto, non solo la produzione di rifiuti speciali deve essere continuativa e prevalente, ma è richiesto inoltre, per fruire del beneficio, che l'interessato fornisca la prova dell'auto-smaltimento. L'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali, così come il recupero dei rifiuti urbani, deve essere dimostrato dai titolari delle utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico. E l'ente locale ha il potere di verificare il rispetto delle norme da parte dei produttori. Il comma 649 attribuisce all'ente impositore il potere di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono assoggettati a tassazione i rifiuti prodotti nei magazzini, a patto che siano funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività di produzione. Non sono soggette al prelievo le superfici dei magazzini in cui sono stoccate sia le materie prime sia le merci destinate alla produzione dei prodotti finiti dell'azienda. Non hanno diritto a fruire del beneficio fiscale i magazzini di prodotti finiti e semilavorati, in quanto non determinano la produzione di rifiuti speciali. Tuttavia, il Consiglio di Stato, quarta sezione, con la sentenza n.



8279/2023, ha stabilito che il regolamento comunale non può escludere a priori l'esenzione per le aree aziendali destinate a magazzini dei prodotti semi-lavorati e finiti. È illegittima la limitazione dell'esenzione ai soli magazzini di materie prime e merci. Fermo restando che anche in questo caso l'impresa è tenuta a fornire la prova.

— © Riproduzione riservata — ■

Diritti e doveri

DS6901

DS6901

Le imprese che producono rifiuti speciali sono tenute a presentare la dichiarazione Tari, a delimitare le superfici e a fornire le prove dell'auto-smaltimento

Godono dell'esclusione Tari le superfici produttive di rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente

Il comune ha potere di accertare le prove fornite e gli adempimenti posti in essere per ottenere la detassazione delle superfici